



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 818

Prot. n. 111/17D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI ROVERETO - variante al piano regolatore generale per l'applicazione dell'articolo 105, comma 2 - APPROVAZIONE - prot. n. 111/17D.

Il giorno **26 Maggio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 52 di data 3 novembre 2016 il Consiglio comunale di ROVERETO ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale di tipo non sostanziale per l'applicazione dell'articolo 105, comma 2, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*", seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39 della medesima legge;

gli elaborati di variante sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 28 novembre 2016 con nota protocollo PAT n. 637359.

Si premette che l'articolo 105 della legge urbanistica provinciale n. 15/2015 disciplina il "Recupero degli insediamenti storici" mediante la possibilità di sopraelevazione fino ad un metro a fini abitativi ed è applicabile a tutte le categorie di intervento escluso il restauro. Il primo comma prevede inoltre che "Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme ed alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe". Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede peraltro che i Comuni, tramite variante al PRG, classificata non sostanziale in base all'articolo 39, comma 2 della l.p. n. 15/2015, possano derogare all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 105 individuando "determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche".

Con la variante in argomento il Comune di ROVERETO aggiorna le schede del centro storico con l'introduzione della possibilità di sopraelevare gli edifici ai sensi della norma provinciale sopra richiamata applicando i criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale nel rispetto del principio generale illustrato in tale norma. In particolare la variante interviene nei confronti di edifici soggetti a risanamento conservativo definito "d2", posto che per le altre categorie operative, a eccezione del restauro e del risanamento conservativo "d1", il PRG vigente già ammette la sopraelevazione per il recupero del sottotetto; la possibilità di intervento riguarda pertanto manufatti che presentano caratteri tipologici di rilievo che hanno subito alterazioni e rispetto ai quali risulta ipotizzabile il recupero e la valorizzazione. Le scelte operate dal Comune risultano evidenti all'interno del fascicolo di raffronto delle norme tecniche di attuazione del Piano generale a tutela degli insediamenti storici di cui è modificato l'articolo 48 (Disposizioni relative al recupero dei sottotetti) e dal nuovo Allegato n. 8 del medesimo fascicolo che riporta i casi di diniego di sopraelevazione e relative eccezioni.

In materia di valutazione strategica dei piani si fa presente che la variante, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla rendicontazione urbanistica a seguito della quale, come il Comune ha dato atto nella deliberazione consiliare di adozione della variante, visti i contenuti della medesima, si ritiene che la stessa non rientra nella fattispecie da sottoporre a rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nel provvedimento di adozione preliminare il Comune dà atto inoltre che la variante in argomento nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha esaminato la variante al fine della verifica di coerenza delle previsioni adottate e ha formalizzato la valutazione nel parere n. 3/17 trasmesso al Comune con nota del 5 gennaio 2017, protocollo n. 6201.

La struttura provinciale si è espressa in relazione alla coerenza dei criteri stabiliti dal Comune di ROVERETO rispetto al principio generale illustrato nell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico schedato sul

territorio comunale. Tale parere conclude con una valutazione positiva al prosieguo dell'iter di approvazione della variante subordinatamente all'approfondimento di alcuni contenuti secondo le osservazioni in esso formulate. La struttura provinciale, nel rilevare che le schede di rilevazione del Piano generale a tutela degli insediamenti storici risultano datate e necessiterebbero di revisione peraltro prevista dal comma 2 dell'articolo 103 della l.p. n. 15/2015, ha preso atto della scelta del Comune di individuare, all'interno della categoria di intervento "d2" non solo il singolo edificio sottoposto a Risanamento conservativo estrapolato dal contesto ma anche le sue relazioni con l'immediato intorno sia edificato che di spazio aperto. Dal lavoro accurato di indagine di campo effettuata sono stati evidenziati gli edifici per i quali, in virtù di peculiari caratteristiche architettoniche e tipologiche, viene applicato il regime di deroga alla possibilità di sopraelevazione prevedendo tre sottocategorie con specifiche condizioni. Il Servizio ha ritenuto tali condizioni esplicative dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e pertanto coerenti con le disposizioni provinciali. Nel parere di verifica si chiede la correzione delle discordanze rilevate tra la Legenda e la documentazione cartografica e, in riferimento alla disapplicazione della norma provinciale per gli edifici assoggettati a risanamento conservativo "d1", di argomentare in maniera più specifica i criteri di esclusione, verificando puntualmente i singoli casi per la piena rispondenza alla l.p. n. 15/2015. Il parere infine richiama la valutazione positiva espressa dalla Soprintendenza per i beni culturali che, considerato l'ambito coinvolto, è stata interpellata per gli aspetti di competenza.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il 29 novembre 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), è da ritenersi concluso.

Preso atto dei contenuti delle valutazioni provinciali il Consiglio comunale di ROVERETO ha adottato in via definitiva la variante in argomento con verbale di deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2017 come comunicato con lettera pervenuta alla Provincia in data 17 marzo 2017, protocollo PAT n. 155876. La documentazione relativa è pervenuta alla Provincia il 6 aprile 2017 con lettera prot. PAT n. 199821.

In sede di adozione definitiva l'Amministrazione comunale ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per 30 giorni consecutivi e che durante tale periodo è pervenuta un'osservazione di privati che è stata pubblicata per dieci giorni durante i quali non è pervenuta alcuna ulteriore osservazione correlata a quella pubblicata. Come riportato nella deliberazione, a seguito dell'esame e valutazione dell'osservazione pervenuta rispetto agli obiettivi e alla fattispecie della variante, la medesima è stata considerata non pertinente per le motivazioni meglio dettagliate nell'elaborato denominato "Controdeduzioni all'osservazione privata" allegato alla variante.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere già espresso, ha rilevato che il Comune ha dato riscontro alle osservazioni provinciali fornendo proprie controdeduzioni per gli aspetti non affrontati come risulta dall'elaborato denominato "Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica PAT" allegato alla variante. Nello specifico il Comune ha risolto le incongruenze rilevate negli elaborati cartografici e ha approfondito e integrato il tema della disapplicazione in toto della norma provinciale nel caso di edifici assoggettati a Risanamento conservativo "d1" nel nuovo elaborato denominato "Relazione integrativa" nel quale sono stati argomentati in maniera specifica ed esaustiva i criteri di esclusione per tali edifici. Il Servizio, preso atto degli ulteriori elementi motivazionali prodotti dall'Amministrazione comunale nelle proprie controdeduzioni che ha ritenuto pertinenti ed accoglibili, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in oggetto.

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di ROVERETO per l'applicazione dell'articolo 105, comma 2, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, come adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 9 di data 27 febbraio 2017, negli elaborati allegati parte integrante e

sostanziale alla medesima deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ROVERETO in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 7 aprile 2017 (giorno successivo alla data di arrivo degli elaborati di adozione definitiva) ed è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04 08 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di ROVERETO per l'applicazione dell'articolo 105, comma 2 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 9 di data 27 febbraio 2017 negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ROVERETO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace